

# Circolare n°237/C/2020: Caro Cemento – Richiesta dati.

---

5 Maggio 2020

Gentile Impresa,

a seguito delle precedenti comunicazioni, sperando di fare cosa gradita, inviamo un form che facilita la raccolta delle informazioni per poter avviare nel brevissimo tempo l'azione legale.

Come in precedenza illustrato, possono aderire all'azione legale **tutte le Imprese** che, negli anni 2011/2016:

- abbiano acquistato la **materia prima** (cemento);
- qualsiasi altro tipo di **prodotto da esso derivato** (ad esempio calcestruzzo).

Infatti, il provvedimento dell'Autorità Garante che ha condannato le società del Cartello, aveva indicato alcune categorie di acquirenti che, in quei casi, avevano acquistato il cemento dalle medesime società del Cartello: centrali di betonaggio; grossisti rivenditori; prefabbricanti; imprese di costruzione; pre-miscelatori; enti pubblici. Pertanto, si può presumere che i ricorrenti appartengano alle sopra menzionate categorie, senza escludere che eventuali altre società che, pur non appartenendo a tali settori, abbiano acquistato cemento o derivati possano partecipare all'azione di risarcimento dei danni.

Come detto, non vi è un limite minimo di quantitativo di acquisto o fatturato per acquisto di cemento o derivati né un'elencazione tassativa del tipo di prodotti acquistati. Come sopra detto, si può trattare sia di cemento puro che di qualsiasi suo derivato (comunemente il calcestruzzo).

Preghiamo, pertanto, di voler compilare il format ed inviarlo alla scrivente ([info@ance.rg.it](mailto:info@ance.rg.it), [direttore@ance.rg.it](mailto:direttore@ance.rg.it), fax: 0932.643575) e restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

[39881-Modulo adesione.pdf](#)[Apri](#)

[39881-Circolare n 237\\_C\\_2020.pdf](#)[Apri](#)